D I F E S A

Dell' Università di Ginosa

NELLA CAUSA,

Che la medesima sostiene

CONTRO

Gli PP. Benedettini di Montescaglioso

NEL TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA.

J. M. J.

NEll' anno 1533. gli PP. Benedettini di Montescagliosо esposero alla G. C. della Vicaria : *Quod quum dictum Monasterium habuerit , & habeat nonnullas domos , & possessiones in Civitate Materæ , & Terris Genusii , & Pomarici , & aliis Terris , & Castris hujus Regni ; propter quæ dictum Monasterium in qualibet dictarum Civitatum , & Terrarum , & ubi habet dictas terras , & domos , seu habitant domestici , & familiares dicti Monasterii , fuit , & est civis dictorum locorum , & tamquam Civis gavisum fuit , & gaudet , & gaudere debet pascuis , immunitatibus , & exemptionibus , juribus pasculandi , aquandi , & pernoctandi , & ligna incidendi , sicut alii Cives dictarum Civitatum , Terrarum , & Castrorum : & quia exponentes ipsi molestantur , & indebite inquietantur per nonnullos contra omne juris debitum &c.* Dalla G. C. si spedì un Banno corrispondente alla domanda colla sequente giunta : *Verum si alcuno se sentisse gravato del presente banno , infra dì sei dopo la publicazione debba comparire in detta G. C. , che se li ministrerà giustizia (fol.* 112. *e* 113. *Proc.* 4. *vol.*) Con tale banno alle mani slargarono talmente le

ſimbrie i PP., che fu coſtretto il Procuratore di Giambattiſta Doria utile Padrone allora del Feudo di Ginoſa, di ricorrere nell' anno 1580. nel Tribunale della Regia Camera per impedire l'immiſſione degli animali del Monaſtero di Monte Scaglioſo ne' Demanj di Ginoſa. Chiamati i PP. a render ragione di tali attentati, riſpoſero, *Che tal' era il loro dritto naſcente da antichiſſimo immemorabil poſſeſſo, in virtù di conceſſioni, e Privilegj di Predeceſſori Regnanti*. Il decreto, che ſi formò dalla Regia Camera fu il ſeguente: *Præſtita cautione per Monaſterium de ſolvendo quidquid fuerit judicatum, & facta adnotatione animalium, lite pendente, Monaſterium prædictum manuteneatur in quaſi poſſeſſione juris paſculandi, aquandi, & pernoctandi cum animalibus ſuis, & lignandi in demaniis Terræ Genuſii omni tempore, in ea parte demaniorum, in qua non utitur Regia Dobana, utatur ipſum Monaſterium, poſtquam exierint animalia fidata per dictam Regiam Dobanam, & detur, prout datur terminus in cauſa proprietatis, ad probandum incumbentia (Fol. 167. a ter. Proc. 1. vol.)*

Altra iſtanza ſi fece dopo dal Procuratore di Giambattiſta Doria, colla quale ſi domandò la moderazione degli animali, che illimitatamente i PP. BB. immettevano ne' Demanj di Ginoſa. Il decreto che ne nacque fu il ſeguente = *Capiatur informatio infra ſex dies ad finem providendi (Fol. 3. Proc. 1. vol.)*.

A nuove iſtanze, del Procuratore di Filippo Maria Spinola Marcheſe *de los Balbaſes*, che già fatto avea

avea acquisto della Baronìa di Ginosa, si formò a 24. Settembre 1642. altro decreto dalla Regia Camera in questo modo = *Terminus alias datus per Regiam Cameram sub die 4. mensis Maii 1580. super PROPRIETATE jurium prætensorum per Monasterium currat ab hodie, & expediantur solitæ provisiones, renovata cautione per biennium, servata forma soliti. Infra quod utraque pars procuret procedi ad ea, quæ incumbunt pro expeditione caussæ vertentis super prætensa MODERATIONE, in qua fuerunt receptæ probationes, vigore decreti interpositi per Dominum caussæ Commissarium sub die 16. Januarii* 1581. (*Fol.* 188., & 189. *Proc.* 1. *vol.*)

Ecco intanto pendenti in essa Regia Camera due giudizj, uno rispetto alla proprietà, e l'altro per la domandata moderazione.

Era per lo passato l' Università di Ginosa vivuta nel bujo, ma fattasi accorta domandò nel 1715., che le vantate concessioni, e privilegj da PP. Benedettini si fossero esibite. (*fol.*42. *a* 44. *Proc.* 2. *vol.*)

Era necessità intanto di esibire gli Privilegj, ma si produssero tre copie solamente da detti PP., cioè una di un Diploma di *Federico d' Aragona* del 1488., l'altra di un Privilegio del *Re Ferdinando* del 1507., ed un'altra copia contenente uno Strumento, ed un Diploma di Federico II. Imperadore del 1232. (*fol.* 62. *a* 70. *Proc.* 2. *vol.*)

Col procedere degli anni i Monaci sempre furono costanti in affermare, *Che non doveano esser turbati dall' antichissimo possesso, in cui erano in virtù di Regie concessioni, già negli atti esibite* (*fol.* 76. 80.

80. 89. 96. 97. 106. 115. 116. *Proc.* 2. *vol.*) Ed è notabile ciocchè varie volte, ed in diversi tempi hanno posto di loro bocca i PP. in processo, giacchè andando innanzi vedremo, come da' medesimi si è cambiato linguaggio. Propostasi intanto nuovamente la controversia nel Tribunale, nell' anno 1740. a 16. Marzo ne nacque il seguente Decreto: *Accedat Regius Ingegnerius partibus non suspectus, pro quo effectu in biduo dent listam suspectorum. Qui recognoscat capacitatem territorii demanialis Terræ Genusii, & numerum animalium, quæ possunt in territoriis pascua sumere, & qualitatem dictorum animalium, & se informet de numero animalium Civium dictæ Terræ, ac etiam utilis Domini ejusdem, & de numero animalium, quæ in dicto territorio pascere faciunt RR. PP. Venerabilis Monasterii S.Michaelis Archangeli Civitatis Montis Caveosi Ordinis Cassinensium, ac de omnibus prædictis distincte relationem faciat, ad finem providendi super petita MODERATIONE animalium prædicti Venerabilis Monasterii. Non impedita interim renovatione in beneficium ejusdem Monasterii Provisionum alias expeditarum per Regiam Cameram* (*fol.* 90. *Proc.* 3. *vol.*) Ma propostasi per parte dell'Università la Restituzione *in integrum* restò ogni cosa sospesa (*fol.* 92. 93. *Proc.* 3. *vol.*)

Tra di tanto, come se il Marchese *de los Balbases* solo fosse l'interessato in questa Causa, si manipolò, e si mandò ad effetto una transazione tra essi PP. Benedettini, e 'l Vicario Generale di esso Marchese nell' anno 1741. Di questa Transazione, come

come niente interessante l'Università, che in tale emergenza non fu intesa, non occorre che io dica altro; nè credo, che avranno lo spirito i PP. di domandare che l' Università di Ginosa dovesse stare ad un contratto, nel quale la stessa non ha avuta parte.

S' intavolò anche un Compromesso per comporre queste controversie, ma non avendo avuto veruno effetto, si domandò nella Regia Camera l' *esemplazione*, e la *ricognizione* delle Carte da' PP. presentate. Ne fu pertanto dal Tribunale dato l'incarico al fu *D. Antonio Chiarito*, il quale dopo maturo esame fatto delle medesime, disse, che le stesse erano sospette di falsità. (*Fol. 90. a 129. proc. 4. vol.*)

Quanto avesse mossa la bile de' PP. tale ricognizione di Chiariti ognuno può figurarsela. Perlocchè esponendo gli medesimi, che doveasi eseguire la transazione, e che non era più tempo da vedere titoli, domandarono soltanto l' esecuzione della riferita transazione. (*Fol. 138., e 144. proc. 4. vol.*) Onde propostasi per la 4. volta la causa nella Regia Camera a' *6.* Settembre 1768., ne nacque il seguente decreto: *Explicando provisionem pluries reservatam, exequatur conventio inita inter Regale Monasterium S. Michaelis Archangeli Civitatis Montiscaveosi, & Illustrem Marchionem de los Balbases de mense Aprilis 1741., & respectu deductorum pro parte dicti Illustris Marchionis de los Balbases, & Universitatem Terræ Genusii infra quatuor dies audiantur partes, in quo termino ante litis contesta-*

tio-

tionem teneatur dictum Regale Monasterium exhibere originalia Privilegia, quorum copiæ reperiuntur in actis productæ, fol. 202. proc. 4. vol.

Tre copie i PP. Benedettini aveano presentate. Onde tre Diplomi doveano i medesimi esibire, ma una Carta soltanto produsſero, nella quale si contiene un Diploma di Federico II. Imperadore, e l' esecuzione al medesimo data per pubblico atto.

Con Decreto de 22. Gennajo 1770. furono destinati a riconoscere, ed esaminare la riferita Carta il Mastrodatti de' Notaj *D. Giuseppe di Palma*, e'l Dottor *D. Nicola Migliore*, sotto la direzione del Presidente *D. Gio: Bruno*. Ricusò l'incarico il *Palma*; onde in sua vece fu eletto il Dottor *D. Francesco Pecchèneda* (*fol. 97. a t. proc. 5. vol.*)

Formarono i riferiti Periti il loro sentimento, e'l presentarono al Tribunale, con aver detto, che la Carta Benedettina era apocrifa, e falsa.

Si allarmarono a questo colpo i PP. B., e domandarono la revisione della fatta Perizia. Perlocchè a 12. Luglio 1771. ordinò il Tribunale, che il sentimento di *Pecchèneda*, e *Migliore* si fosse riveduto dall'Archivario *D. Gennaro Chiariti*, e dall'Avvocato *D. Giuseppe Gargani* coll' intervento del Signor Commessario (*fol. 150. proc. 5. vol.*). Non piacque *Chiariti* a i PP., e ne domandarono la rimozione. Perlocchè con decreto de' 17. Luglio del detto anno fu surrogato in luogo di *Chiariti D. Alessandro de Vita* (*fol. 153. proc. 5. vol.*). Ne meno *Gargani* dava nell' umore a' PP., onde fu da questi allegato per sospetto; ma con decreto

to di Camera de 3. Settembre del 1771. fu sostenuto, e con altra decisione de' 2. Decembre dello stesso anno restò confermato, aggiungendosi soltanto, che assieme con *Gargani*, e *de Vita* fosse intervenuto nella revisione il Mastrodatti de' Notaj *D. Giuseppe di Palma* (*fol.* 155. *a* 175. *proc.* 5. *vol.*

Si formò, e si presentò al Tribunale la seconda Perizia, nella quale *Gargani*, e *Vita* si uniformarono al sentimento de' primi Periti, con aver dichiarata la Carta Benedettina apocrifa, e falsa, e foggiata in tempo a noi vicino (*fol.* 353. *a* 364. *proc.* 5. *vol.*)

A' 9. Gennajo del 1773. si presentò da *D. Giuseppe de Palma* altra sua relazione senza parere, ma sfoderò egli solamente nella medesima un' infinità di dubbj, probabili, e distinzioni uscite dalla scuola di Scoto. A suo luogo si ragionerà della detta Relazione.

Disbrigato dalla storia de' fatti, vengo a discorrere del merito della Causa.

CAPO I.

Si dimostra la falsità della Carta Benedettina.

DOvrei cominciare l' esame della Carta Benedettina controvertita dall' estrinseco della medesima, e poi passare al formale: ma siccome è mio intendimento di esporre in questa scrittura in primo luogo tuttocciò, che da me debolmente sulla riferita Carta Benedettina si è riflettuto; perciò nel dovere riportare gli sentimenti de' Periti più basso, farò allora menzione de' difetti estrinseci della stessa. Sarà breve il mio ragionamento, perchè: *Ad bonam causam tria verba sufficiunt*, secondo il detto di *Pindaro*. Vengo dunque all' esame dell' intrinseco della Pergamena Benedettina (*a*).

Chiunque non è forastiere nell' Arte Diplomatica, dalla semplice lettura della mentovata Carta Benedettina può ravvisarne la sua notoria falsità. Si dice nella medesima, che l' Imperadore Federico II. concedette, e confermò a Giovanni Abate del Monastero di Montescaglioso li dritti, che il medesimo avea in forza de' Privilegj in beneficio dello stesso Monastero spediti da predecessori Regnanti.

Ognu-

(a) La Copia della detta Pergamena Benedettinasta registrata nel fine di questa Scrittura.

Ognuno sà che queste tali concessioni, o conferme di dritti, o di robe si faceano da' Rè, e dagl' Imperadori con Diplomi. *Res, de quibus* (così Cristiano Errico Eccardo *sect. I. de art. Diplom.* §. 22.) *Diplomata conduntur variæ sunt, & infinitæ. Recte vero negotia, circa quæ versantur, dividi possunt in publica, & privata. Ad illa referas concessiones Regalium, sublimiorum dignitatum, item erectiones Ducatuum, & Principatuum, dein fundationes Ecclesiarum, atque Coenobiorum, feudorum, variorum jurium, ac Privilegiorum collationes*. Infiniti poi sono gli esempj, che si potrebbero addurre in comprùova di questa massima, ma per amore della brevità se ne accenneranno alcuni solamente. *Ratperto de casibus monasterii S. Galli cap.* 8. presso il Goldasto *T. I. Rer. Aleman.* parlando di conferma di patto fatta da Ludovico Pio, dice essersi formata con Diploma. Federico II. istesso in un Diploma dice *Pragmatica Sanctione eis confirmamus*. Si vegga il Boehmer *Diss. de Sanction. Pragmatic. indole, & auctoritate*. Ed è da avvertirsi, che li vocaboli *Sanctione Pragmatica* quì adoperati suonano l'istesso, che Diploma, come si può ravvisare presso il riferito Eccardo nella *Sezione* prima, *de Art. Diplom.* §. 31. *pag.* 49. Altra conferma fatta da Federico II. anche con Diploma può osservarsi presso Hundio, e Gewoldo *Metropol. Salisburg. T. III. pag.* 362., ove così dice: *Fridericus Dei gratia Rom. Rex, &c. confirmantes quidquid . . . & gloriosus Parens noster invictissimus Imp. Heinricus, & charissimus Patruus*

 noster

noster Conradus illustris Suevorum Dux : : : Tradita a Patruis nostris Friderico, & Conrado Suevorum Ducibus, &c. Fa menzione Papebrochio della conferma del Privilegio da Papa Gregorio X. fatto al Monastero delle Vergini dell' Ordine Premonstratense nell' anno 1358., e chiama la detta conferma Diploma; cioè che con Diploma fu fatta = *Papebroc. in Propylæo antiq. cap.* 4. §. 64. Altra conferma fatta da Filippo IV. Rè di Francia anche con Diploma si lege presso il riferito Papebrochio nella detta Opera *cap.* 5. §. 73. *Hoc porro Diploma* (ecco le sue parole) *Philippus Quartus Galliæ Rex anno* 1307. *renovavit, & confirmavit, ut ipse loquitur, facto insigni Diplomate, quod etiam vidi, legique, & nunc editum est ab Auctore additamentorum ad Trevirenses Annales; narrat in hoc suo Diplomate Philippus a virginibus Monasterii Horreensis exhibitum sibi antiquissimum Privilegium, nempe Dagoberti Regis; seque rogatum, ut cum propter ipsius vetustatem Privilegii dicto Monasterio possit in proximo dispendium imminere, Privilegium ipsarum renovare misericorditer dignaretur, & mox addit: Privilegium ipsarum tenore præsentium renovamus, & confirmamus.*

Assodato dunque, che per Diploma doveansi fare le conferme de' Privilegj, vediamo ora se nella Carta Benedettina si ravvisano le formole, e gli solenni adoperati ne' Diplomi.

I Ne' Titoli dell' Imperadore Federico manca il *Divina favente clementia*, o altra formola equivalente,

lente, la quale non si ometteva mai nel titolario. Si vegga *Eccard.* nella *sez.* 3. *de internis Diplom. not.* §. 16.

II. Doppo al Titolo dell' Imperadore seguiva l' intimazione, colla quale si recava a notizia di tutti il Diploma. E nelle conferme l' intimazione era concepita in questo modo: *Obtulit obtutibus nostris auctoritatem immunitatis, præceptum, &c. Eckbard. sect.* 3. *de inter. Diplom. not.* §. 19.

III. Si apponeva nel Diploma la causa impulsiva della concessione, la quale era in questo modo concepita: *Ob remedium Animæ, ob mercedem Animæ, ob præsentis vitæ prosperitatem, & futuræ beatitudinem* = *Eckbard. sect.* 3. §. §. 17. 18. 19. *de inter. Diplom. not.*

IV. *Præterea* (dice il riferito Eccardo nella detta *sezione* nel §. 28.): *In contextu Diplomatis locum habent imprecationes, quæ sunt sanctiones pœnales, seu repræsentationes malorum violatoribus Diplomatum subeundorum.* E manca anche questo.

V. Si ravvisa nella Pergamena Benedettina un discorso secco, che fa l'Imperadore nel concedere, e confermare li diritti di pascere ne' Demanj di Ginosa, ed altro, quandocchè il costume di quei tempi fu di minutamente descrivere tuttocciò, che si concedeva, designandosi per disteso quelche la concessione comprendeva: *Res, quæ in Diplomatibus conceduntur, sive corporales, sive incorporales, sint, cum longo pertinentiarum syrmate recenseri solent. Formula ita se habet: Tradimus predium cum omnibus appendiciis suis, domibus ædificiis, &c.* = *Eckhardus*

dus sect. 3. de inter. Diplom. not. §. 27.

VI. Mancano li modi compellatorj ancora nella Carta Benedettina. Si vegga Mabillone *de Re Diplomatica cap. II.* §. *1. Lib.* 2.

VII. Manca ancora nella Pergamena Benedettina la firma dell' Imperadore, la sottoscrizione dell' Archicappellano, o Cancelliere, mancano le firme de' Testimonj. Si vegga Eccardo nel detto Libro *pag.* 138., e 156. Ma per non tediare chi dovrà leggere queste carte, mi astengo di andare divisando più per minuto le altre formole, e solenni omessi nella Carta Benedettina.. Riferirò soltanto un luogo di un Anonimo Autore recato dal Mabillone nel *Lib. 6. de Re Diplomatica pag. 619.*, dal quale luogo chiaro si ravvisa ciocchè necessitava per la lealtà del precetto, o sia Diploma: *Praecepta vel Mundiburdia magnatum, & saecularium potestatum sunt solum. Proprie autem Regum, vel Principum praecepta signum certum non habent in exordiis, sed quod facere scriptoribus collibuerit, vel crucem, vel chrismon, vel literam quamlibet circumdatam serpentibus in hunc modum* ✠, *vel quodlibet aliud quod voluerint. Solet autem prima linea praeceptorum longis, & aequalibus litteris figurari, initium autem praeceptorum hujusmodi est: In nomine sanctae, & individuae Trinitatis. Heynricus gratia Dei Imperator Augustus. Post illum Prologum introducitur quasi persona Imperatoris loquentis reddentisque causam, qua inductus illud voluerit praeceptum statuere, dicens, Regiae dignitati competere, ut talium virorum, a quibus ipse rogatus est, non debeat*

debeat contemnere preces, vel quam voluerit facere illius edendi præcepti, vel mundi burdii justam causam insinuans: Post hac, quod ille loco illi, vel homini sua auctoritate concedat, vel roboret, erit illud subinferendum. In fine vero præcepti illud erit locandum, ut quicumque contra illius præcepti decretionem fecerit, mille auri optimi libras, vel quodlibet aliud pretium, quod instituerit Imperator, se persoluturum cognoscat, medietatem Regiæ Cameræ, & medietatem loco, vel homini illi, cui illud præceptum conscribitur. Post hac, quod Imperator propria manu subscripserit, & proprio signari sigillo jusserit, erit adjiciendum. Post completum præceptum monogramma est ponendum, in quo nomen Imperatoris Augusti, Dei gratia, habeatur connexum, vel alia qualibet, qua Imperatorem condeceat. Ex utraque autem monogrammatis parte longioribus, & æqualibus literis scriptum erit signum Domini illius Imperatoris serenissimi, vel Augusti, vel aliud quodlibet hujusmodi. Post monogramma prolixioribus, & paribus litteris scribitur Heyuricus, vel A. Cancellarius vice G. Vercellensis Episcopi recognovi istud factum. In ultima Cartæ linea quoto anno a Domini incarnatione, & quota Indictione, & quo Regni, vel Imperii illius Imperatoris anno, & quo loco litteris erit communibus conscribendum.

Mancano dunque tutte le note necessarie nella Benedettina Pergamena, per accreditarla, come uscita dalla Cancellaria Sveva.

Suppongo, che non potendo il Monastero di Montescaglioso sostenere la controvertita carta, come

Di-

Diploma, si rivolgerà al miserabile ripiego di chiamarla Ordine Imperiale. Ma *In novas tricas incurrat necesse est, a quibus se non poterit expedire, nisi gratis asserendo aliqua satis incongrua dictu, & difficilia creditu absque ullius antiqui Scriptoris auctoritate* = *Daniel Papebroc. in Propylaeo antiquar. Cap. I. §. 8.*

Già dalle cose dette si rileva, che necessario era il Diploma nelle concessioni, o conferme, e perciò non ravvisandosi nella monastica Carta tuttocciò, che di necessità si doveva apporre, si dovrà dire, che la medesima non sia parto della Cancellaria Sveva, ma sconciatura d' inetto falsario. Io qui trascrivo un Ordine Imperiale, dalla lettura del quale si conoscerà ad evidenza, che tutt' altro può essere la Carta Benedettina, che Ordine Imperiale.

✠ *Incarnationis domini nostri Jesu Christi anno millesimo ducentesimo quadragesimo . et vicesimo anno Imperante Domino nostro Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore . et semper Augusto . et quadragesimo tertio anno Rege Sicilie . et quintodecimo anno Rege Ierusalem . vicesimo tertio mensis Octubris indictionis tertiedecime. Nos Judex Iohannes de Carofilio Magister procurator terre Bari. fatemur nos ex parte Nobilis viri domini Thomasii de Brundusio. recepisse litteras in hac forma. Magistro Iohanni de Iudice Carofilio Magistro procuratori terre Bari et cetera . Thomasius de Brundusio et cetera . Lator presentium Dardanus de Arricarro conquestus est pluries coram nobis. quod Magister Riccardus Falconerius quondam dominus Arricarri.*

carri . quibusdam possessionibus olivarum domorum et terrarum ad eum de jure spectantibus . que sunt in predicto loco Arricarri . eum inrationabiliter destituit et iniuste . propter quod Notario Angelo de Gravina commisimus ut inquireret de premissis . et si sibi hoc constiterit . possessiones ipsas restitueret Dardano supradicto . Verum quia per eumdem Dardanum intelleximus . quod dictus Notarius Angelus de premissis tantum inquisitionem fecit . nec ad restitutionem possessionum ipsarum processit . Prudentiam vestram ex Imperiali parte requirimus quatenus visa diligenter inquisitione predicta quam vobis mittimus . Si constiterit vobis predictas possessiones dicto Dardano de jure spectare . et dictum Magistrum Riccardum ipsum Dardanum ipsis possessionibus iniuste destituisse . possessiones ipsas eidem Dardano restituatis . & de ipsarum restitutione faciatis sibi fieri instrumentum . Datum Gravine vicesimo Junii duodecime indictionis . Nos autem predictum mandatum modis omnibus adimplere volentes . Visa et diligenter inspecta inquisitione predicta . quia constitit nobis per eam predictas possessiones affato Dardano de jure spectare . videlicet quia fuerunt possessiones ipse Paschalis patrui eiusdem Dardani . cuius Pascalis filius discessit de predicto loco Arricarri . predictis possessionibus olivarum . terrarum . et domorum non divisis cum aliis possessionibus quas tenet et possidet idem Dardanus pro parte Saraceni patris sui . fratris dicti Pascalis . et ideo post discessionem filii dicti Pascalis, patrui sui predicte possessiones ad eumdem Dardanum pervenerunt . quia

C *de*

de antiqua consuetudine dicti loci Arricarri est . ut si fratres . aut consanguinei coberedes fuerint . et quilibet ipsorum a terra recesserit ipsorum possessionibus remanentibus indivisis . pars ipsarum possessionum quam absens habere debebat . remanet penes alios coberedes . et ipsorum coberedum efficitur. Sic quod Servitium Curie non minuatur. Item quia constitit nobis per predicta omnia dictum Magistrum Riccardum ipsum Dardanum predictis possessionibus iniuste destituisse. Auctoritate predicti mandati possessiones ipsas eidem Dardano restituimus . dicte autem possessiones sunt hec . videlicet una domus terranea et casile ei junctum intus in dicto loco Arricarri iuxta murum eiusdem loci . et juxta domum Epiphane filie Johannis de palazio . et iuxta domum Angeli Piscazzi prenomine . et iuxta domum Nubilie filie . . . . et unam corrigiam olivarum et curtem cum olivis ipsi corrigie olivarum junctam . que extenduntur usque ad viam Arricarri maioris. iuxta terras cum olivis Stephani de Araldo . et iuxta terras cum olivis filiorum Simeonis de Gualterio. et aliam corrigiam olivarum iuxta olivas dominicas . et iuxta olivas Johannis de Churazza . et iuxta olivas Nicolai de Alfarana . et iuxta olivas dicti Angeli Piscazzi . et alias terras et curtes cum olivis insimul junctas . quas olim Saracenus et Pascalis fratres . et Grimoaldus ejusdem Pascalis filius tenuerunt foris in pertinentiis ejusdem loci Arricarri . et sunt juxta olivas Donadei filii Nicodemi . et iuxta olivas predictorum filiorum Simeonis de Gualterio . et terras in loco ville ubi lacus

cus

cus vetranus dicitur . iuxta terras Judicis Majoris de ipso loco Arricarro . et iuxta viam et iuxta aliam viam qua itur Turictum . et alias terras in Matina ipsius loci Arricarri ubi Lupinus dicitur iuxta vineas que de campo milillo dicuntur . et iuxta terras Guirrerii quondam filii Bartholomei . et iuxta terras Nicolai de Paulo . et iuxta terras dominicas . et unam aliam terram in eodem loco Campi mililli . in qua jam fuerunt vinee . et est iuxta terras que fuerunt Petroni de facie lavata . et iuxta viam . et iuxta vineas . . . .
et unam piscinam ab aqua cum curticellis de terra non longe ab ecclesia Sancte Marie de Arricarro Majoris . Unde ad ipsius Dardani securitatem . et memoriam in futurum . presens scriptum ei inde fieri fecimus per manus Maioris puplici Botonti Notarii Petri Notarii filii . Subscriptione nostra . et Leonis u Gemuzza . Imperialis Botonti Judicis . Pandolfi Rauli . et Johannis iam Notarii filii Jacobi cotti testium ibidem presentium roboratum .

Locus signi Notarii .

✠ *Iudex Iohannes Iudicis Carofilii Magister Procurator Terre Bari qui supra .*

✠ *Leo de Gemuzza Imperialis Botonti Iudex .*

✠ *Pandulfus Leonis filius .*

✠ *Iohannes iam Notarius firmat .*

Ecco come si formava l' Ordine Imperiale . Domando io ora da chi è spedita la controvertita Carta ? Non può negarsi , che comparisca formata da Federico II. Dunque , come si vuole per Carta

della Gran Corte, o sia per Ordine Imperiale, giacchè questo spedivasi dalla medesima Gran Corte, come si raccoglie dalle Costituzioni del Regno, e come un Ordine Imperiale qui trascritto lo dimostra? Ma facciamoci a considerarne più a dentro la sua natura, ed a vedere le massicce, e vergognose improprietà, che la mentovata Carta Benedettina racchiude.

Si dice nella medesima, che Giovanni Abate del Monastero di Montescaglioso avea rappresentati a Federico II. gli spogli, che il suo Monastero avea sofferti in rapporto agli diritti di pascere, ed acquare ne' demanj di Ginosa, conceduti da' predecessori Regnanti, e che erasi manifestata alla Gran Corte la lealtà de' riferiti Privilegj. Molte sono le improprietà che in tale domanda si ravvisano.

I. Colla Costituzione che comincia: *Justitiarii nomen* si ordina, che li Giustizieri delle Provincie avessero dovuto giudicare delle cause *in defectu Camerariorum, & Bajulorum*, degli Feudi ancora, e cose feudali, fuorchè delle questioni *de magnis feudis, & de feudis quaternatis*; come dunque viene l' Abate ad esporre gli suoi Privilegj, e ne fa riconoscere la di loro lealtà dalla Gran Corte, con richiamarsi degli spogli fattigli da Procuratori de' Demanj, quandocchè tale giudicatura spettava agli Giustizieri delle Provincie, come si è detto?

II. E' vano il dire del detto Abate, che il suo Monastero era stato spogliato degli diritti di pascere ne' Demanj di Ginosa, e che li fabri di tale spoglio erano stati li Procuratori de' Demanj,

giac-

giacchè sappiamo dalla Costituzione *Inter multas*, che non poteano li Maestri Procuratori inquietare, o spogliare chiunque *de facto* da qualche possesso, che avesse avuta la divisa d' ingiusto. Obbligo solo de' medesimi su d' invigilare, e vedere, se qualcuno recava pregiudizio agli Demanj Regj. Doveva in tanto il medesimo, doppo ricevute le denunzie, dare tempo, e licenza agli Possessori di allegare le di loro ragioni, dopo cercar dovea il modo amichevole per mettere in salvo le ragioni imperiali; ma se mai non gli riusciva buonamente restituire al demanio l' occupato, non potea il Maestro Procuratore, senza l' ordine dell' Imperatore prendersi ciocchè si era tolto al Regio Demanio. Sicchè non facendosi motto nella Carta Benedettina di questo formolario, ma a secco ragionandosi del fatto, si vede, che contro l' espressa determinazione della riferita Costituzione si sia fatta la domanda dall' Abate, e contra lo stile voluto dall' Imperadore in simili emergenze, si sia dato il mentovato ordine al Maestro Procuratore. Dippiù, come asserisce l' Abbate Giovanni, che dagli Procuratori di Federico II. era stato spogliato il suo Monastero, quandocchè sappiamo dalla Costituzione *Inter multas*, che uno era il Maestro Procuratore in ciascuna Provincia. Ecco ciocchè dice l' Imperadore: *Per quemlibet Præsidatum unus Magister Procurator rerum nostrarum, & unus Magister fundicarius debeant ordinari, qui jura Fisci nostri percipiant, & percepta conservent, qui etiam Magister Procurator videlicet per singulas jurisdictionis*

nis suæ partes, &c. Si ravvisa in oltre dalla riferita Costituzione, che nella Carta Benedettina si da un aggiunto nuovo a Bisanzio, cioè si chiama *Procurator Demaniorum*, essendo tale aggiunto ignoto così in questa, come nelle altre Costituzioni, e più ignoto poi è quell'altro *Generalis Procurator Demaniorum*, che il Bisanzio nella sua firma si arroga. Si aggiunge dippiù, che dicendosi da Federico nella Costituzione. *Occupatis nobis*, che *Provinciæ singulæ certis Justitieratuum, & Camerariatuum terminis limitantur*, non potea Bisanzio essere Procuratore generale di una Provincia, e particolare poi di alcuni altri luoghi fuori della sua Provincia, come hanno sognato li PP. Benedettini, perchè ciò sarebbe contrario alla riferita Costituzione.

Prima che si chiuda questo periodo, giova riflettere, che nel corpo della Benedettina Pergamena si dice, che dagli Procuratori era stato spogliato il Monastero di Montescagliosо. Nell'esecuzione che si dà all' ordine di Federico si dice che *per Revocatores* il medesimo Monastero avea sofferto lo spoglio. Questa difformità di parlare, che altro vuol denotare, se non che la Carta Benedettina fu fatta in tempi diversi da quello di Federico? E per dire anche due parole de' Revocatori, malamente calza questo vocabolo alla esecuzione ingiunta, giacchè li medesimi altro non erano, se non che bassi Uffiziali, a'quali soltanto s'imponeva qualche esecuzione di ordine colla precisa limitazione di ciò che doveano fare, ma non mai agli stessi si addossava incarico di prendere informa-

mazione, alla quale fu invitato il Bisanzo.

III. Ma ritornando all' ordine de' giudizj, dico che li Giustizieri delle Provincie doveano essi, ed era loro carico di dare provvidenza alle doglianze dell' Abate Giovanni, giacchè soltanto per le controversie de' Feudi quaternati, e porzione de' medesimi, per le cause de' Curiali, e per quelle de' miserabili era permesso riccorrere al Maestro Giustiziere, e fuori di queste cause si dovea andare a' respettivi Giudici, come si raccoglie dalla Costituzione *statuimus*: *Statuimus ut Magnæ Curiæ nostræ Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus assidere, ut Magister Justitiarius Curiæ nostræ supradictus de crimine lesæ Majestatis nostræ, & de Feudis quaternatis, & de quota parte ipsorum Feudorum.... Causas audiat, justitia mediante decidat*. Sulle parole della riferita costituzione, *& de quota parte Feudorum*, così la Glos. riflette: *sed an de re aliqua particulari Feudi quaternati cognoscat Magister Justi., & videtur quod non, qui hic non exprimitur; ergo Justitiario reservatur, qui de rebus feudalibus cognoscit*. Sicchè non essendo ispezione del Maestro Giustiziere, ma del Giustiziere della Provincia di riconoscere gli attentati, e spogli, de' quali si carica l' Abate Giovanni, bisognerà sempre più confermarci nel sentimento, che la Carta Benedettina sia fattura di altri tempi, e non già di quello di Federico, giacchè il fabro della medesima ignorava li costumi ed i riti della legislazione del riferito Imperadore.

IV.

IV. Ma si conceda per poco, che spettato fosse al Maestro Giustiziere l'esame de' Privilegj del Monastero di Montescagliosо, e che avesse il medesimo Maestro Giustiziere dovuto riparare agli danni patiti dal medesimo Monastero coll'asserto spoglio; l'ordine, che poi si sarebbe stimato opportuno si dovea spedire *de Consilio omnium Judicum* senza che l'Imperadore ci avesse avuta parte alcuna, come si raccoglie dalla Costituzione *Litteras de remissione*, che in questi termini è scritta: *Litteras de remissione prædicta vel de citatione super causis, & earum Processibus ad magnam Curiam nostram pertinentibus, nec non super inquisitionibus faciendis, & ad Curiam nostram remittendis: Et demum de qualibet justitia ordine supradicto servato, sub titulo nostri nominis, & speciali sigillo nostro, quod de justitia fieri mandavimus, & quod apud Judices Curiæ nostræ residere jubemus: de consilio prædictorum omnium Judicum scribi volumus, & etiam sigillari.* E Matteo degli Afflitti nel sommario alla detta Costituzione così scrive: *Et dicit quod dictæ litteræ debent fieri de consilio omnium Judicum, & ideo tacite debent per eos subscribi, & postea debent sigillari sigillo Regio, quod mandat fieri.*

IV. Mi si dirà facilmente da' PP. Benedettini che vi erano delle cause, nelle quali di necessità si dovea consultare l'Imperadore. Io rispondo che colla Costituzione *Hac lege in perpetuum valitura* si ordina, che se mai vi siano cause, nelle quali si debba consultare l'Imperadore, *Magister Justitiarius prædictus per se, vel per unum ex Judicibus* cir-

circumspectionis nostræ responsum exquirat. Dovendo intanto, o il Maestro Giustiziere o il Giudice della Gran Corte ricevere l'ordine dall'Imperadore, per comunicarlo poi a chi conveniva, come nella Carta Benedittina si fa parlare di sua bocca l'Imperadore, e si fa prescrivere a Bisanzio ciocchè il medesimo Imperadore avea determinato? Questo si è detto per sovrabondanza, giacchè in due casi solamente si dice nella stessa Costituzione che si debba richiedere l'oracolo dell'Imperadore, e detti due casi non hanno che fare colla controversia presente, cioè colla domanda fatta dall'Abate di Montescagliosó.

V. *Magister Justitiarius* (dice l'Imperador Federico) *injunctiones, oppressiones, & concussiones inferiorum omnium Judicum, destitutiones etiam, sine speciali mandato nostro pro Curia nostra factas faciat emendare, & possessiones restitui destituto*. Essendo dunque il Maestro Giustiziere destinato Giudice per li spogli, come contro tutta le teoria della legislazione di Federico si presenta il detto Abate avanti l'Imperadore?

VI. Federico II. forma in Capua un Tribunale chiamato la Corte Capuana, ed ordina che colà si fossero presentati tutti li Privilegj, e Concessioni, per osservarsi, e si prescrive, che coloro, che non li presentavano, si avessero per decaduti dal beneficio de'medesimi Privilegj = *Giann. Ist. Civ. Tom. II. pag.* 373., & 374. *Ma ne fu* (siegue a dire il detto Autore nel riferito luogo) *grandemente biasmato il Bonello nostro Giureconsulto Autor di*

nel Corte, poicchè quella apportò danno gravissimo a molti, a' quali, o i loro Privileg j furon rivocati, o pure, perchè non presentati in tempo, non fu d' essi poi tenuto conto. Se dunque, secondo il dire di *Giannone*, de' Privilegj non presentati in tempo cioè nella Corte Capuana, non se ne tenne conto, come si può avere ora il temerario ardimento da' PP. Benedettini di valersi d'una Carta, la quale, qualora avesse tutte le marche di verità, che non ha, non può per questo riceversi, e tolerarsi, per la ragione già detta, che li Privilegj non presentati nella Corte Capuana, la quale si formò nel anno 1220., dovettero restare senza la loro forza, e vigore.

VII. Andando intanto d'accordo l'ignoranza colla malizia nel falsario della Carta Benedettina, si appone l'Indizione sesta allo stromento fatto dal Notajo, cioè quella istessa Indizione che si appone da Federico II. al Diploma. Ignorava il Fabro della detta Carta, che gli Germani contavano gli anni dalle Calende di Marzo. Ecco come scrive Eccardo *sect. 3. de inter. Diplom. nor.* = *Videamus primo de Aera Germanorum. Hi antiquissimis temporibus annum a Kalendis Martiis auspicati sunt, quod constat ex Lege Aleman. T. 17. §. 5., qua cautum: ne in mallo publico transactis tribus Kalendis Martiis post haec Ancilla maneat in perpetuum. Eadem verba habet decretum Thassilonis cap. 2. §. 12. Tres enim Kalendae Martiae de tribus annis intelliguntur. Paulo clarius Concilium Vernense de anno 1255. cap. 4. hoc innuit hisce verbis: ut*

ut bis in anno Synodus fiat . Prima Synodus mense primo, quod est Kalendis Martiis, &c. Epocham hanc secuti quoque sunt Francorum Reges primæ, & secundæ stirpis, ut Auctor est Mabillon. de re Diplomat. lib. 2. *cap.* 23, §. 3. Le Indizioni poi erano di trè differenti specie . La prima Costantinopolitana, o sia Greca è chiamata, e cominciava dalle Calende di Settembre; la seconda vien detta Constantiniana, che comincia da' 24. Settembre, e la terza è detta Pontificia, o Romana, che comincia dalle Calende di Gennajo . Fra queste specie d' Indizioni, la Costantiniana fu adoperata dagli Imperadori, onde perciò è detta anche *Cæsarea*, Dufresne *in Glossario verbo Indictio* . Si faccia il calcolo, secondo prescrive Rollandino in *summa Notariæ : Fuit vero* (dice egli) *primo inventa ista Indictio, sive factum fuit istud præceptum a Cæsare Augusto tribus annis, ante quam Dominus nasceretur de Virgine, et propter hoc, divisis annis Domini per quindenos, si quid a quindenis supererit, ei quod supererit debent addi tres, & quot fuerint illi anni, qui supererunt a quindenis, cum dictis additis tribus, tanta erit Indictio*, e si troverà, che quando si vuole celebrato lo strumento della Carta Benedettina, era la quinta Indizione, e non già la sesta . E l'istesso errore d'Indizione ha lasciato correre il falsario nella data del Diploma di Federico . Nè si dica, come ha detto Notar *Palma* , uno de' Periti dati dalla Regia Camera per la ricognizione di questa Carta controvertita, che hanno soluto gli Notaj errare nell'apporre gli anni, perchè l'autorità di Papebrochio è superiore a qualunque scusa, o discolpa, che si voglia alle-

 gare

gare in sostegno della monastica Carta : *At concipi nequit* (ecco le sue parole) *quomodo notario Regio possit in mentem calamumque venisse, ut currentis anni characteres, ipsiusque Regis annos corrupte notaret. Ejusmodi errores contingere solent, cum ab imperitis Librariis aliquid post multos annos transcribitur, sive per scribendi præcipitantiam, sive per antiquorum characterum ignorantiam, non vero quando scribitur annus aliquis præsens* = *Papebroch in Propylæo antiq. cap.* 1. §. 11.: Inoltre = *Et si Authographum Instrumenti sine die, & consule nihil probat dict. vol.* 4. *cons.* 16. *n.* 108., *ac non absolutum præsumitur Consil.* 37. *n.* 292., *nec non in quo falsus annus, falsave Indictio posita, quoad solemnia pro vitioso habendum est d. Consil.* 37. *num.* 139. *Et de apographis eorum tanto magis affirmandum sit* = *Consil. Marburg. vol.*4. *apud I.W. Waldschmidt in Dissertat. de probat. per Diplomatar.* Perlocchè essendosi fallata la Indizione nasce un fortissimo argomento, anche per questo di falsità. Il celebre Giuseppe Scaligero *Epist.* 348. *ad Carolum Labbæum* dichiarò falsa una Carta per trè soli difetti di computi di anni, cioè per il fallo nell' Indizione, nell' epatta, e nell' anno dell' Imperadore.

VIII. Non si lascia di notare che lo strumento, che fa il Notajo per ordine di Bisanzio è scrittura del Notajo medesimo, perchè per publico atto si descrive la restituzione fatta al Monastero del possesso perduto ne' Demanj di Ginosa; come dunque entra qui l' apposizione del sugello pendente ? I Notaj non ne adoperavano nè fissi, nè pendenti.

IX.

IX. E piena la Carta Benedettina d' interpunzioni, e virgole, che in quelli tempi erano sconosciute, solamente essendosi allora adoperati li punti = *Mera autem puncta pro interpunctionibus, usurpantur, quæ ad medium ultimæ litteræ verbi in comprehensionis fine collocantur. Incisa vero: cola cæteraque distinctionis signa, aut penitus exulant e diplomatibus, aut licet non plane veteribus incognita fuerint, rarissime tamen occurrunt. Eckhard. sect. 2. de extern. Diplomat. not.* E se Conringio intaccò di falso un Diploma Lindaviese, che a Ludovico Pio si attribuiva, perchè nella parola *Ecclesiæ*, ed in altre voci il dittongo æ si osservava unito, locchè, al dire del medesimo, era contrario all' uso de' tempi di Ludovico Pio, come lo stesso Autore insegna *in Censura Diplom. Lindaviens. cap. 15. pag. 316.*, che si dovrà dire della Carta Benedettina, la quale oltre gl' innumerabili vizj, che in se racchiude, abonda ancora di quelle interpunzioni, che non furono in uso nel tempo di Federico? Nè si creda di poco peso questo argomento, giacchè l'ortografia, secondo gli dotti, è la misura de tempi = *Senckenberg in Prodrom. jur. Feud.* §. 7.

X. Si osservano nella Carta Benedettina abbreviature, e va bene, ma le medesime doveansi formare in modo, che segno al di sopra non si fosse fatto, come si può vedere nel saggio delle medesime abbreviature presso *Eccardo pag. 66.*

XI. Si soleva scambiare frequentemente la lettera *a* in *o*, locchè non si vede usato nella Carta Benedettina. *Eccardo pag. 64.*

XII. *Sigilla ideo gentibus placuerunt, ut ope illorum auctoritatem, fidemque plenissimam litteris, instrumentisque*

tisque conciliarent. *Eckhard. pag.* 80. Essendosi intanto omessa questa necessaria sollennità nella Carta Monastica, e propriamenre nel Diploma di Federico II., non può la medesima Carta sostenersi in verun conto.

XIII. Ne' tempi di mezzo si adoperava ne' sugelli la cera di colore di loto, come attesta *Einettio de sigill. part.* 1. *cap.* 6. §. 3. Perlocchè quella fresca, e lampante che si ravvisa nel suggello pendente della Carta Benedettina, dà pruova di falsità del Sugello = *Ceterum Sigilla eo majorem præ se ferunt antiquitatem, quo aridior magisque exsiccata est cera, ex qua conflata sunt. Hinc spurium omnino censeri debet, si quod antiquius perhibetur sigillum, in quo cera mollis adhuc, & pinguis adpareat. Eckhard. p.* 84. E solo per il falso suggello da Innocenzo III. furono dichiarati falsi alcuni Diplomi.

XIV. Nella Carta Benedettina facendosi menzione di alcuni servi, de' quali anche si lagna l' Abate Giovanni, che il suo Monastero era stato spogliato, sono chiamati li medesimi *homines sui*. Ne' tempi di Federico II. li servi erano denominati *mancipia*, e non prima del fine del XIII. Secolo perderono tale denominazione, prendendo l' altra di *homines proprii*. Si vegga *Eckhard. pag.* 130., *e* 131.

XV. Gl' Imperadori di Germania erano così diligenti nel segnare la data, che non solo si notava il luogo, dove il Diploma si formava, ma anche la Villa, o il Palazzo = *Sed cum in calce Diplomatum locus quoque adscriptus sit, ubi res gesta, & Diploma datum est &c.* = *Eckhard. pag.* 215. = *Nullum ergo facile reperias Diploma Regum Francorum*

corum, *&* *Germaniæ Imperatorum*; *in quo non alicujus Palatii*, *vel Regiæ*, *seu publicæ Villæ memoria celebretur* = L'istesso Autore *pag.* 225. Attenta dunque la grande osservanza delle Cancellarie degli Imperadori in notare nelle date il luogo, e la Villa, o Palazzo, dove il Diploma si spediva, che dovrassi dire della Carta Benedettina, in cui non si ravvisa, nè il luogo, nè il Palazzo?

XVI. L'affettazioni usate nella formazione della Carta Benedettina somministrano anche segno forte di falsità = *Solent veteratores*, *ut rei*, *in qua fallere volunt majorem concilient fidem*, *rei summam studiose exornare* = I. N. *Hertius in Epist. ap. Baring. pag.* 364. Tali sono l'espressioni di *Bisanzio lectis*, *&* *perlectis*, il dirsi *totius nostre Curie*, l'apporsi nelle sottoscrizioni quattro Giudici a' contratti, ed altre.

XVII. Salta poi agli occhi la falsità della Carta Benedettina al vedere, un Maestro Procuratore, che era finalmente un basso Uffiziale in Provincia, far uso del suggello pendente, quandocchè sappiamo che i Grandi solamente l'adoperavano: *Magnates item a sæculo XII. ritum appendendi sigilla induxerunt*, *forsan Græcorum Imperatorum exemplo*, *qui sigilla aurea diplomatibus suis appendebant*, *uti occidentalibus maxime compertum fuit ex sacra expeditione sub Urbano II. &c.* = *Mabillon. de re diplomat. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 1., *&* *cap.* 16. *n.* 12. *&* *seqq.* Si aggiunga, che nè anche la forma del sugello pensile, che allora adoperavasi, è conforme al suggello del Bisanzio, giacchè questo è rotondo, e li suggelli pensili erano ovali: *Orbicularia* (dice lo stesso *Mabillon. de re diplomat. lib. II. cap.* 19.

§. 4.

§. 4.) *sunt passim sigilla affixa , pensilia oblonga , seu ovalia .*

XVIII. Merita tutta la considerazione il fatto , che accennerò. Giovanna vedova di *Ferdinando II.* nel 1500. ordinò al Percettore delle Provincie di Basilicata , Bari , e Lecce , che avesse formato un' inventario di tutti i beni , e diritti , che il Monastero de' PP. Benedettini di Montescagliosо possedeva . Da copia esibita da essi PP. del mentovato inventario, per altro loro interesse , tra le robe , e gli dritti descritti , che competevano al riferito Monastero , tutt' altro si vede ivi denotato , fuorchè il dritto di pascere , acquare , o legnare ne' demanj di Ginosa (*Fol.* 427. *proc.* 5. *vol.*) . La conseguenza è troppo facile a dedursi .

XIX. Da un' altra copia di Diploma di Federico II. esibita da' PP. Benedettini nel S. R. C. nel 1709. si vede una generale concessione , e conferma de' dritti fatta a beneficio del Monastero di Montescagliosо. In questa generale conferma avrebbe potuto andar compreso il dritto di pascere, e legnare ne' demanj di Ginosa , tanto più , che si vede segnato il detto Diploma esibito nel S. C. nell' istesso giorno, in cui si spedì la Carta controvertita. Lo stesso Notajo poi forma i due atti pubblici, in quello di Consiglio adoperando la formola *Salutis humanæ Incarnationis* , e nella Pergamena controvertita l'altra *A. Nativitate.*

Chiudo il discorso . La Carta Benedettina racchiude in se infiniti vizj ; è piena di tante irregolarità , e dissonanze, così nell'interno , come nel suo esterno , che non può affatto dubitarsi della sua falsità. Innocenzo III. Pontefice per soli pochi difetti ester-

esterni dichiarò falso un Diploma nel *c. b. X. de fide instrum.* = *Diploma ad probandum inductum, non tam ex Scriptura, quæ recentior, & charta, quæ pigmento fucata erat, ut vetusta videretur, quam ex sigillo, imagine, & litteris in eodem expressis, tum & modo, quo cera affixa, pro falso, & suppositi tio declaravit* = *I. W. Waldschmidt in Dissert. de probat. per Diplomataria*, e Mabillone afferma: *Non alia itaque ratio a me exigenda est, cur proposita a me Diplomata, & instrumenta pro authenticis habeam, quam quia scripturæ forma, stilus, ceteraque omnia illorum temporum, quibus subnotantur, certissimas notas præferant. Ita non solum mihi, sed etiam viris hac in arte versatissimis visum fuit* = *Mabill. in supplement. lib. de Re Diplom. cap.* 1. §. 3. E Ruinart dice *in praefat. ad opus Mabillon.* = *IV. Regula est: Unum, aut alterum defectum, modo essentialis non sit, legitimis autographis obesse non debere*. Se dunque al dire di Mabillone allora devesi riputare per legitimo un Diploma, quando *Scripturæ forma, stilus, ceteraque omnia illorum temporum, quibus subnotantur, certissimas notas præferant*, e se dal Ruinart uno, o due difetti, purchè non essenziali, sono menati buoni senza che resti intaccato di vizio il Diploma, che dovrà dirsi della Carta Benedettina, in cui tutto-ciò che desidera il Mabillone non si ravvisa, ed è piena zeppa di errori, vizj, e difetti innumerabili, e non già di uno, o due, come prescrive Ruinart per scagionare di reità una Carta?

E CA-

CAPO II.

Si riferiscono i Pareri de' Periti.

I. Dicono i Periti, che la Pergamena essendo intiera per tutto, nè logora in veruna parte, e sostenendo sul dorso il peso di quasi sei Secoli, dovrebbe dare altro segno della sua vecchia età; e che il colore gialliccio, che ugualmente ingombra la detta Carta, è piuttosto effetto di fumo, che di antichità, e che le piegature, che si voltano in fuori, nè anche si confanno colla somma religiosità, colla quale dovea tenersi da' PP. un sì favorevole ad essi monumento.

II. Dicono, che la forma de' Caratteri, l'inchiostro, l'ortografia, e le interpunzioni poste a riscontro delle Carte del XIII. Secolo, e specialmente a quelle del Registro di Federico II., si conoscono totalmente diverse, e che non possa difendere la nitidezza del carattere della C. B. la Costituzione di Federico II. *Consuetudinem quam olim. De Instrumentis conficiendis* allegata dal Monastero, colla quale si prescrive a' Notaj il modo di formare le publiche scritture con carattere intelligibile; imperciocchè si risponde, che in quei tempi essendo in voga i Curiali, adoperavano costoro caratteri, e cifre intricate in modo, che erano inintelligibili le loro scritture. Per togliere questo disordine Federico inculcò a' medesimi lo scrivere intelligibile, e tale suo ordine comprese soltan-

tanto Napoli, Sorrento, ed Amalfi, cioè i Curiali, che solo in detti luoghi esistevano.) Sicchè la detta Costituzione essendo soltanto proibitiva per gli detti 3. luoghi, non si sa vedere, come possa estendersi nelle altre parti del Regno. Oltrecchè poi, o per connivenza dell'istesso Federico, o pure per altra cagione, nè anche si eseguì la Costituzione sudetta, come attesta *Chiarito* nella sua Opera.

Sieguono a dire gli Periti, che l' *i* ornato con punto, e' gli dittonghi colla codetta al di sotto, che riscontransi nella C. B. siano de' tempi posteriori a Federico II.

Entrando poi nell'intrinseco della monastica Carta, dicono, che l'espressione adoperata nella medesima *A nativitate Domini* non è affatto sostenibile, trovandosi nel più de' Diplomi Normanni, e Svevi la formola *ab Incarnatione*, siccome poi dagli Angioini fu usata l'altra *a Nativitate*.

Accagionano la sciocca maniera del falsario nello scrivere nella Pergamena Benedettina il nome dell' Imperadore *Federicus*, quandochè scriver si dovea *Fridericus*.

Inoltre essendosi da Federico II. colla Costituzione *Inter multas sollicitudines* sotto il Titolo *De Officio Magistrorum Procuratorum Curiæ*, in ogni Provincia stabilito un solo Maestro Procuratore; e caratterizzandosi Nicola de Bisanzio per Maestro Procuratore, non già di tutta la Provincia, ma di tre particolari luoghi solamente, cioè di Montescaglioso, Pomarico, e Ginosa, si dovrebbero ammettere

 due

due Maestri Procuratori nella Provincia medesima contro il sistema politico del nostro Regno.

Riferiscono ancora, che quelle formole adoperate nella C. B.: *Instrumentum penes acta sua posuit*, e l'altra: *Instrumentum in publicam formam, & apud acta mea redegi*, diano segno, che si mettessero in registro allora le publiche scrittture, come ora si fa, nei Protocolli, quandoche si sa, che tali registri non sono più antichi de' tempi di Ferdinando I. d'Aragona.

Dicono parimente, che gli titoli di *Magnifico*, e di *Eccellenza* dati liberalmente al Bisanzio manifestino l'improprietà usata dal Falsario, giacchè gli medesimi si davano soltanto a' Monarchi, o a' ragguardevoli Personaggi.

Riferiscono inoltre, che aggiungono peso a i sospetti di falsità la mancanza nella C. B. della data del luogo, e 'l Sugello pensile alla medesima Carta attaccato, quando che in que' tempi fu adoperato il Sugello pensile da' soli Monarchi, Romani Pontefici, o Vescovi, ed in casi di affari gravissimi. Aggiungono parimente, che per tutto il Diploma si scorge uno spirito di fraseología diversa dalle Carte de' tempi di Federico II.

E per fine dicono, che la caratteristica, della quale si veste il Notajo Nicola di Bari *per totum Regnum* sia opposta agli stabilimenti di esso Augusto Federico II., come dalle Perizie formate si può rilevare, e che io mi dispenso di ammassarne qui le pruove, per servire alla brevità, e per non recitare inutilmente il già detto. Conchiudono intan-

tanto quattro Periti, che la Pergamena Benedettina sia apocrifa, e falsa.

Soltanto mi sarà permesso di rispondere ad alcuni dubbj promossi dal Mastrodatti de' Notaj *D. Giuseppe de Palma* anche Perito, cogli quali si è cercato di adombrare apparentemente alcuni argomenti de' riferiti quattro Periti.

Dice in primo luogo il Notajo de *Palma*, che gli primi Periti non ebbero sotto gli occhi scrittura consimile dello stesso Notajo fabro della scrittura B., e che perciò avendo gli medesimi Periti esaminata la C. monastica, colla scorta de' Diplomatici, i quali scrissero sulle Carte di quel Secolo, che gli capitarono nelle mani, e non già su tutte le Carte di quello stesso secolo, che perciò non debba riputarsi ben fondato il loro parere.

Si risponde, che quest' argomento perchè pruova molto, nulla conchiude. In questo modo *actum esset* di tutta l'arte Diplomatica, gli autori della quale è impossibile, che avessero potuto osservare tutte le scritture: *Omnia itaque prius* (scrisse Eccardo *p.* 30. e 31.) *consulenda sunt, quæ ab uno Imperat. profecta sunt, quam regulæ effingantur; ea scilicet, quæ circumferuntur, quæque haberi possunt*.

Palma dice, che quella liscezza della C. B., e 'l color gialliccio avean potuto provvenire dall' umido, contro il sentimento degli altri Periti; ma si risponde, che Palma negli noti accessi fatti non ne mostrò giammai una Carta, che per tale cagione fosse stata simile alla C. B. Anzi mi sembra, che l' umi-

l'umido piuttosto restringa, che faccia liscia la Carta pecora. Fu accagionato il *Petrarca* di un simile errore in Fisica da' dotti in quel verso: *Bagna, e rallenta le già stanche sarte*, essendo proprietà dell'umido di restringere più tosto, che di rallentare.

Dice di piu *Palma*, che nell' Archivio della Regia Camera si osservò una Carta del 1324. con cinque cassolette, o siano sugelli di legno intatti, e simili a quello della Pergamena controvertita, e che la cera, che era in essa Carta, compariva forse più rossa, e vivace di quella del sugello della detta Pergamena B.

Si risponde che la detta scrittura osservata nell' Archivio è fatta quasi un secolo dopo la C. B., e tacque *Palma*, che dette 5. Cassolette erano appiccate con canape alla Carta, e non già pendenti.

Dice inoltre *Palma*, che osservatesi varie pergamene anche più antiche della B., si trovarono con diversa ortografia, ed interpunzione, e che nel riscontro, che se ne fece, quantunqne non si fosse ritrovato il consimil carattere dell'Istromento controvertito, si vidde bensì, che in esso ci erano alcune lettere delineate in modo, che rassomigliavano a qualche Carta, e specialmente al Registro di Carlo I. d' Angiò, e che se il Carattere della Pergamena controvertita fosse stato scritto un poco più stretto, avrebbe avuta una quasi somiglianza col detto Registro.

In primo luogo si risponde, che non hà che fare la comparazione della C. B. col registro di Carlo I.

d'An-

d' Angiò, perchè registro di altro Principe, in tempo del quale diversamente si scriveva. Tacque però *Palma*, quello, che non meno da esso, che da tutti gli altri Periti fu osservato nel Regio Archivio del Cedolario, in cui fattasi esattissima comparazione, si rilevò assolutamente, che la Pergamena era stata scritta con caratteri già stati in uso in questo nostro Regno nel secolo XVI., siccome gli altri Periti uniformemente nelle di loro Relazioni tal fatto contestarono. (*Fol.* 119. *a ter.* 353. *a ter.*, & 355. *vol.* 5.)

Si dice inoltre da Palma, che riscontrate le firme di due testimonj, rassomigliavano le stesse al carattere del Registro di Federico II.. Con tale assertiva egli il *Palma* tacitamente dice, che il corpo intiero della detta Scrittura B. non assomigli gli caratteri del XIII. Secolo.

E quantunque *Palma* siegua a dire, che la Costituzione di Federico, colla quale si prescrive la chiarezza del carattere, garantisca perciò la nitidezza del carattere della C. B.; ad ogni modo è da sapersi, che Federico II. volle colla mentovata Costituzione, *Consuetudinem, quam olim*, porre freno al carattere intrigato, e cifre de' Curiali, le quali erano inintelligibili, ma, o per connivenza dell' istesso Federico, o per altra cagione non fu in uso la detta Costituzione, come attesta *Chiarito* nella sua opera. Oltrecchè leggasi la detta Costituzione, e si vedrà manifesto, che l' ordine prescritto nella medesima risguardava Napoli, Sorrento, ed Amalfi, e le loro pertinenze, ne' quali luoghi solamente gli

gli detti Curiali colli mentovati caratteri ; e cifre formavano le loro Scritture.

Si dice parimente da Palma, che negli accessi si viddero più pergamene del XIII. secolo, qualcheduna cogli accenti, e punti soprapposti alla vocale *i*; altre con lineette, e dittonghi al di sotto della vocale *e*.

Due furono le Carte, che si osservarono colla lineetta all'*e*, una *fol.* 254. *a ter.*, e 255., e l'altra *fol.* 256. *a ter.*, e 257. *Proc.* 5. *vol.* Sulla prima si osservò, che la coda dell'*e* della Carta dell'Archivio della Zecca era diversa da quelle della pergamena controvertita. In oltre si vidde, che l'*e* era marcato col detto segno anche dove il bisogno non lo chiedeva. Onde si disse, che per ornamento piuttosto si trovano que' segni apposti. L'altra Carta fu una Bolla di Alessandro III., e perciò non fa al caso. Carte poi coll' *i* così segnato sei se ne viddero; la prima *fol.* 267., la 2. *fol.* 270., la 3. *dict. fol. a ter.*, la 4. 5., e 6. *fol.* 271. *Proc.* 5. *vol.* La prima siccome priva di note cronologiche del Regno, e dell'Impero si riputò sospetta. Tutte le altre si viddero, che erano Angioine, e perciò non confacenti al caso. Queste reticenze di Palma scemano la sua fede.

Oppone *Palma* le due Carte rinvenute nell'Archivio della Zecca ; una delle quali ha *secunde nativitatis anno* 1140. ; ma questa non è de' tempi Svevi. Nell'altra scritta sotto Federico nel 1230. si lege *post incarnatum Verbum de Virgine natum*; ma in luogo di *natum* leggono gli secondi Periti

Sa-

Natum, qual voce è ſtata adoperata anche da' SS. PP. per iſpiegare l'ineffabile Miſtero dell' Incarnazione del noſtro Redentore; oltrecchè ſempre reſta confermato, che ſi uſava la formola *ab incarnatione*, o *poſt incarnatum Verbum*, non eſſendo altro il *natum* ivi appoſto, che un epiteto, o aggiunto dato all'Incarnazione, come è chiaro.

Riſpetto poi al *Federicus* dice *Palma*, che nel Regiſtro di Carlo I. di Angiò nel 1269. ſi vidde ſcritto in due luoghi 4. volte *Federicus*. Ma la riſpoſta è facile, cioè, che le Carte Angioine non han che fare colle Carte de' tempi Svevi.

CAPO III.

Si ragiona de' frutti che il Monaſtero di Monteſcaglioſo deve reſtituire.

INſegna il celebre Mabillone ne'libri *de Re Diplom.*, che nell' eſame delle Carte antiche non ſi dee eſigere una dimoſtrazione mattematica ; ma tali ſono gli argomenti, che manifeſtano la falſità della C. B., che potrebbonſi porre al paragone della dimoſtrazione mattematica , come ſi può rilevare dalle coſe già dette. Poſto ciò, io credo, che non potrebbeſi contraſtare la domanda, che ſi fa a nome dell' Univerſità di Ginoſa , perchè ſi obbligaſſero i PP. di Monteſcaglioſo a pagare tutte le mercedi non pagate per tanti anni, dacchè con sì falſa, e bugiarda Carta avendo gittata polvere agli occhi dell' incauti, hanno illimitatamente con molte ſpecie di animali eſſi PP. occupati i demanj della riferita Univerſità. Se il Tribunale della Regia Camera voglia procedere con ſomma indulgenza col Monaſtero di Monteſcaglioſo , pure io crederei, che doveſſe obbligarlo a pagare i frutti percepiti, e le mercedi non ſoddisfatte almeno *a die litis conteſtatæ*. Io però ſtimo , che debba il medeſimo Monaſtero eſſer condannato a pagare indiſtintamente tuttocciò, che ha percepito anche prima della conteſtazione della lite.

Già il Monaſtero de' Beuedettini non può valerſi della

la prescrizione, sì perchè *sine possessione civili usucapio non procedit l. fin. 25. ff. de usurp., & usucap.* Si vegga *Cujac.* nel *tom. 1. p.94. D. E.*, come ancora, perchè il possesso del medesimo Monastero è stato sempre controvertito. Si aggiunge, che l'Università essendo riputata dalla legge come pupilla, contro il pupillo non va innanzi la prescrizione.

Nè si tralascia di avvertire, che il possesso, che ha avuto il Monastero, comecchè è stato precario, giacchè cogli consensi del Marchese de los Balbases, e dell' Università di Ginosa rinovati da tempo in tempo, il medesimo ha posseduto, il possesso, io diceva, si dice dalla lege essere del concedente, e non già di colui, che *precario* possiede = *Si is, qui precario concessit accessione velit uti ex persona ejus, cui concessit, an possit, quæritur? Ego puto eum, qui precario concessit, quamdiu manet precarium, accessione uti non posse; si tamen receperit possessionem rupto precario, dicendum esse, accedere possessionem ejus temporis, quo precario possidebatur* = *Ulpian. in l. 13. §. 7. ff. de acquirend. vel amittend. possess.* Dicendo dunque Ulpiano, che cessato, o rotto il precario, cioè non possedendo più colui, che col titolo precario possedeva, che il possesso tenuto della roba dal possessore precario si aggiunga, e si abbia per aggiunto il tempo del detto possedere al padrone, che concedette il possesso già detto al possessore precario; ne siegue per legittima conseguenza, che il possessore precario possegga per il concedente., a favore del quale

 s'in-

giungerò, mettono in chiaro intieramente il mio asſunto. Ulpiano nella *l.* 25. §. 7. *ff. de heredit. petit.* così dice: *Quoniam poſt litem conteſtatam omnes incipiunt malæ fidei poſſeſſores eſſe: quinimo poſt controverſiam motam. Quamquam enim litis conteſtatæ mentio fiat in Senatuſconſulto, tamen & poſt motam controverſiam omnes poſſeſſores pares fiunt, & quaſi prædones tenentur. Et hoc jure hodie utimur: cœpit enim ſcire rem ad ſe non pertinentem poſſidere ſe is, qui interpellatur: qui vero prædo eſt, & ante litem conteſtatam doli nomine tenebitur: hic eſt enim dolus præteritus.*

Nella *l.* 22. *Cod. de rei vindicatione* così ſtabilirono gl'Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano: *Certum eſt malæ fidei poſſeſſores omnes fructus ſolere cum ipſa re præſtare: bonæ fidei vero extantes: poſt autem litis conteſtationem, univerſos.* E Duareno nel *Comment. in tit. de Nautico fœnore p.* 173., & 174. così dice: *Alia eſt ratio fructuum reſtituendorum, cum agitur contra bonæ fidei poſſeſſorem. Videamus, primum de malæ fidei poſſeſſore. Malæ fidei poſſeſſor dicitur reſtituere omnes fructus ſine diſtinctione ulla l. certum Cod. de rei vindicat. &c.*

Domandandoſi intanto, che ſi condanni il Monaſtero di Monteſcaglioſo alla reſtituzione di tutti gli frutti, che il medeſimo ha percepiti a danni dell' Univerſità, e del Marcheſe ſull' appoggio di una Carta, che da ogni lato ſpira falſità, ed in cui appariſcono più vizj, improprietà, e diſſonanze, che non ſono le parole nella medeſima regiſtrate, io ſto a vedere con quali armi voglia il Monaſte-

ro farſi ſchermo, giacchè la chiarezza delle diſpoſizioni legali tolgono di mezzo qualunque dubbio, che a favore del medeſimo Monaſtero ſi voleſſe proporre.

Biſogna quì dire due parole intorno la tranſazione fatta nell'anno 1741. tra 'l Marcheſe di S. Carlo Vicario Generale del Marcheſe de los Balbaſes, e 'l Monaſtero de' PP. Benedettini. Io non entro a ragionare della qualità della detta tranſazione, la quale illegittimamente fu fatta da perſona, che non aveva mandato ſufficiente a farla, con ſoggettare a ſervitù un corpo, che per ſua natura non potea riceverla, come quello, che era ſtato compreſo nel fedecommeſſo iſtituito dall' Avo dell' attuale Marcheſe de los Balbaſes. Solamente io dico, per quanto il mio carico comporta, che l' Univerſità nella riferita tranſazione non ebbe parte alcuna, nè ſulla medeſima fu inteſa. Onde eſſendo negli demanj di Ginoſa la medeſima Univerſità la principale intereſsata, giacchè il Marcheſe gode negli medeſimi ſolamente il dippiù, che avanza agli uſi de' Cittadini, è bene, che il Tribunale ſappia, che qualunque ſia la deciſione che il medeſimo ſarà per fare ſulla mentovata tranſazione, che l' Univerſità non tiene intaccati per niun capo i ſuoi diritti negli mentovati demanj, ne' quali avendo dimoſtrato ad evidenza, che gli PP. Benedettini non poſsono vantare diritto alcuno, e che quello, che apparentemente dicevano avere, cavataſi ora la maſchera, ſi ſia manifeſtato illegittimo, mercè della Carta dal Monaſtero eſibita, ſpera eſſa Univerſità dalla

dalla ſomma giuſtizia della Regia Camera, che ſi proibiſca a detti PP. Benedettini l'ulteriore immiſſione de' loro animali ne' ſuoi Demanj, con condannarſi ancora i medeſimi PP. B. a tutti gli frutti malamente percepiti.

In nomine dominj noſtrj yeſu Chriſti Amen. Anno a nativjtate eiusdem milleſimo ducenteſimo triceſimo tertio. imperij vero dominj noſtrj federici invictiſſimj romanorum imperatoris ſemper auguſti Anno tercio decimo regnj et yeruſalem anno octavo et regni sicilie anno triceſimo ſexto menſe ianuario ultimo eiusdem Indictionis ſexte. Nos nicolaus de biſantio de baro magiſter procurator damaniorum montiscaveosi, pomaricj, et genuſij terrarum provincie basilicate ac exequutor novorum imperialium ſtatutorum dicte provintię baſilicate, Declaramus et plenam fidem facimus tam nos quam notarius qui preſens iſtrumentum penes acta ſua poſuit de mandato noſtro ad futuram rej memoriam quam etiam ſubſcriptj teſtes, quod in menſe decembris primi preteritj die octavo eiusdem predicte ſexte Indictionis exiſtens in baro per fratrem laurentium monacum monaſterij S. michaelis de montecaveoso recepimus ſacras imperiales literas in hac forma. Federicus romanorum imperator ſemper auguſtus yeruſalem et sicilie rex nicolao de biſantio civi barenſi procuratori damaniorum provintie basilicate fidelj ſuo gratiam et bonam voluntatem. Accedens ad preſentiam noſtram ioannes venerabilis abbas s. michaelis de montecaveoso fidelis noſter Mayeſtati noſtre expoſuit conquerendo quod dudum

die menſis ianuarij eiusdem Indictionis Contulimus nos apud montemcaveosum ubj preſentibus prudentiſſimis viris iudice gulielmo camerario communitatis montiscaveosi, iudice baptiſta de pomarico petracha, benedicto et gulielmo imperialibuſ iudicibuſ dictj montiscaveosi, et ioanne de asmundo, ioanne urſone, et bernardo montis ipſius, et aliis quam pluribus probis viris, predictas literas in eorum preſentia legi fecimus ad peticionem dominj ioannis Venerabilis abbatis dictj monaſterij s. michaelis archangelj de montecaveoso et quia in dictis literis mandabatur quod monaſterium predictum non permicteremus in aliquo moleſtarj, ſed ſi quid eſset revocatum per imperiales revocatores eidem monaſterio reſtituere faceremus, inquiſivimus diligenter ſi circa predicta eſſet monaſterium deſtitutum et cum inveniſſemus ipſum monaſterium ſuper quibusdam hominibus et terris et libertatibus apud montemcaveosum et pomaricum et ſuper iuribus paſculandj, aquandj et pernoctandj cum animalibus ſuis ac ligna incidendj cum menbris ſuis in damaniis terre genuſij molestatum, reduximus monaſterium predictum et ſuos ſucceſsores in perpetuum ad illum ſtatum in quo erat ante quam aliquj revocatores moleſtaviſſent tam de hominibus, terris, tenimentis, et libertatibus, quam de iuribus paſculandj aquandj et pernoctandj ac ligna incidendj in locis et terris predictis ſecundum continentiam imperialium literarum conſervavimus et confirmavimus monaſterium ipſum antedictum. facientes expreſse mandatum virtute imperialium

lium literarum ut de cetero nulla circa predicta et omnia alia que possidet questio moveretur et ad ipsius monasterij securitatem perpetuam fierj fecimus presens publicum instrumentum per manus angelj nicolaj imperialis barensis notarij qui mecum est et eius solito signo signatum et nostro in talj officio consueto sigillo cum cordula serica et rubea signatum et nostra et predictorum subscriptione munitum actum est hoc apud montemcaveosum anno, Mense, et Indictione predictis.

Ego nicalus de bissanti de baro generalis procurator qui supra.

Ego angelus nicolaus de baro imperialis per totum regnum sicilie publicus notarius de mandato magnifici et excellentis virj dominj nicolaj de bisantj de baro imperialis et generalis procuratoris in provincia basilicate predictum Instrumentum in publicam formam et apud acta mea redegi ac manu propria scripsi et subscripsi solitoque et consueto signo signavj ac etiam supradictorum testium subscriptione roborari fecj = Vi è il segno del Notaro.

Ego golielmus qui supra Iudex montiscaviosi camerarius Interfui.

Ne baptiste dampnetur iudex petracha tuetur.

Hoc iudex vere bene dictus firmo valere.

Ego Gulielmus montiscaveosi Imperialis iudex qui supra testis Interfuj.

Ego Joannes de usmundo testis qui supra Interfuj.

Ego Joannes de ursone de abbate qui supra testis Interfuj.

Ego

Ego Bernardus montis caveosi notarius qui supra Testis Intersuj.

a tergo

1233

Die sexta mensis Septembris millesimo septingentesimo decimo octavo præsentata in Regia Camera Summariæ per magnificum V. J. D. Vincentium Persico Procuratorem cum potestate relaxandi Copiam.

Antonius de . . . . . . actuarius.

R. R.

Die decima nona mensis Aprilis millesimo septingentesimo trigesimo quinto præsentatum fuit per Reverendum D. Dominicum Scalea Cellararium, et Procuratorem Generalem Venerabilis Monasterij Sancti Michaelis Archangeli Civitatis Montiscaveosi in....; et coram Domino Auditore D. Trojano de Philippis cum potestate relaxandi Copiam = Ferdinandus Pellegrinus Actuarius Deputatus . Delegatio Sacræ Majestatis Imperialis . . . . Procuratoris demaniorum Montiscaveosi , et Pomarici et Genusij super Iuribus pasculandi , aquandi,

di , et pernoctandi ac ligna incidendi pro usu Monasterij in dictis demanijs &c.

I 2   I 2 3 3

Pro pascuis in demanijs Genusii.

1 2 3 3

I 2 3 3

Di Napoli il dì 8. Giugno 1776.

Andrea Federici.